

ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BALANGERO, TRAVES, CANTOIRA E MORANSENGO-TONENGO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

*(Testo coordinato a seguito delle modifiche approvate dai Consigli Comunali in recepimento del Decreto Prefettizio
n. 44 del 08.06.2026)*

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in Balangero, presso la Sede Comunale, Viale Copperi 16

TRA

il Comune di Balangero, in seguito denominato anche come Comune "Capo-convenzione", rappresentato dal Sig. Romeo Franco, nato a Torino il 13.10.1964 in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Balangero (TO), il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. e Partita IVA 01834020016);

E

il Comune di Traves, rappresentato dalla Sig.ra Giuliano Francesca, nata a Lanzo Torinese il 15.08.1988 in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Traves (TO), la quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. 83001930011 e Partita IVA 05571570018);

E

il Comune di Cantoira, rappresentato dalla Sig.ra Vivenza Franca, nata a Lanzo Torinese il 03.10.1960 in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cantoira (TO), la quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. 83002890016 e Partita IVA 03688440019);

E

il Comune di Moransengo-Tonengo, rappresentato dal Sig. Audino Raffaele Angelo, nato a Torino il 17.02.1962 in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Moransengo-Tonengo (AT), il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. e Partita IVA 01726610056);

PREMESSO:

che l'art. 98, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale del Ministero dell'Interno servizio gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;

che i Comuni di Balangero, Traves, Cantoira e Moransengo-Tonengo, i quali sono ricompresi nella medesima Sezione Regionale del Ministero dell'Interno - servizio gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, intendono convenzionare i loro uffici di Segreteria;

che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali:

- Comune di Balangero - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14.04.2026;
- Comune di Traves - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 30.04.2026;
- Comune di Cantoira - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19.05.2026;
- Comune di Moransengo-Tonengo - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 22.04.2026;

che il presente testo recepisce le modifiche approvate con le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali, in attuazione del Decreto Prefettizio n. 44 del 08.06.2026:

- Comune di Balangero - Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
- Comune di Traves - Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
- Comune di Cantoira - Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
- Comune di Moransengo-Tonengo - Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, avente ad oggetto “Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale”, pubblicato nella GU Serie Generale n. 297 del 30-11-2020, e, in particolare l'art. 2, rubricato “Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria” e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO:

che la popolazione dei Comuni parte della presente Convenzione, al 31.12.2025, ammonta a:

- Il Comune di Balangero ha n. 3.111 abitanti al 31/12/2025;
- Il Comune di Traves ha n. 506 abitanti al 31/12/2025;
- Il Comune di Cantoira ha n. 647 abitanti al 31/12/2025;
- Il Comune di Moransengo-Tonengo ha n. 413 abitanti al 31/12/2025.

che, pertanto, la sede di segreteria convenzionata risulta essere di **CLASSE III**, essendo la sommatoria degli abitanti dei Comuni pari a n. 4.677 abitanti.

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - PREMESSA

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO E FINALITÀ

Tra i Comuni parte della presente convenzione è costituita, ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, la convenzione per la gestione del servizio di segreteria, allo scopo di servirsi dell'opera di un

solo Segretario per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, Statuto, Regolamento o provvedimento del Sindaco, sono attribuite al Segretario dei singoli Enti.

Il Comune di Balangero è individuato quale Comune capo-convenzione in quanto avente il maggior numero di abitanti.

Art. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

Gli effetti della presente convenzione decorreranno dal giorno dell'assunzione in servizio del Segretario Comunale e termineranno decorsi 5 (cinque) anni da tale data.

Alla naturale scadenza la presente convenzione non è soggetta ad alcuna forma di proroga o di prorogatio automatica. Qualora i Comuni aderenti intendano proseguire la gestione in forma associata del servizio di segreteria, gli stessi dovranno formalmente manifestare la volontà di convenzionamento mediante l'adozione di nuovi atti (nuovo patto convenzionale), ai fini di una nuova assegnazione del Segretario titolare, previa verifica dei requisiti previsti per la titolarità della sede convenzionata.

La convenzione di segreteria potrà essere risolta anticipatamente rispetto alla scadenza esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

1. risoluzione consensuale espressa mediante motivate deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti;
2. recesso unilaterale di uno dei Comuni, da adottarsi con deliberazione consiliare, con effetto decorsi 60 giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento agli altri Comuni.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo-convenzione o in caso di mancato accordo, si rinvia alla disciplina applicabile.

Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo-convenzione. La revoca del Segretario della segreteria convenzionata potrà avvenire nelle modalità di cui all'art. 100 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 15 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997 e comunque secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento della presente convenzione il Comune capo convenzione dovrà fornire immediata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Torino ex Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Balangero, Capo Convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., d'intesa con i Sindaci convenzionati.

Alla scadenza della convenzione e nel caso di scioglimento il Segretario mantiene la titolarità del Comune capo convenzione.

Art. 5 - REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Balangero, Capo Convenzione, che realizza gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR n. 465/97.

Art. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

L'orario di servizio del Segretario Comunale sarà stabilito di concerto tra i Sindaci dei Comuni convenzionati ed il Segretario stesso, fermo restando che l'articolazione dell'orario settimanale potrà subire deroghe per particolari e contingenti esigenze dell'uno o dell'altro dei Comuni associati.

Art. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Balangero, Capo Convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita dalle disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale. Tali spese di viaggio, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale, saranno erogate dai singoli Comuni in base agli accessi effettuati nei diversi Comuni. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Balangero, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.

La valutazione della retribuzione di posizione sarà effettuata dal Sindaco del Comune di Balangero (Capo-convenzione), sentiti i Sindaci convenzionati, che dovranno indicare le mansioni e gli incarichi aggiuntivi che intendono conferire al Segretario Comunale. La maggior quota di retribuzione di posizione rispetto alla quota minima definita dal CCNL, così come integrata ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 comma 5 del CCNL, sarà ripartita tra i comuni convenzionati in ragione della "pesatura" degli incarichi che le l'hanno determinata.

La valutazione della performance ai fini della determinazione della retribuzione di risultato sarà effettuata dal Sindaco del Comune di Balangero (Capo-convenzione), sentiti i Sindaci convenzionati. Sulla base della valutazione spetterà al Segretario Comunale la retribuzione di risultato, che sarà ripartita fra i comuni convenzionati sulla base delle percentuali previsti dal successivo articolo 8; onde consentire il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 75/2017 in merito ai limiti della retribuzione decentrata, ogni comune dovrà comunicare entro il 30 aprile di ogni anno la quota massima destinata alla retribuzione di risultato del Segretario Comunale; qualora la quota spettante al singolo comune fosse superiore alla quota destinata, la retribuzione di risultato sarà ridotta fino a detto ammontare, con riduzione a favore del comune interessato dal superamento della quota destinata.

Art. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese, concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune e di quanto indicato nel precedente articolo in merito alle retribuzioni di posizione e di risultato, saranno ripartite come segue:

- 33,33 % Comune di Balangero;
- 27,78 % Comune di Traves;
- 22,23 % Comune di Cantoira;
- 16,66 % Comune di Moransengo-Tonengo

I Comuni di Traves, Cantoira e Moransengo-Tonengo si impegnano a versare mensilmente a favore del Comune di Balangero (Capo-Convenzione) una quota di partecipazione alle spese pari ad 1/12 dello stipendio in godimento del Segretario Comunale, ripartito per le rispettive quote di cui al precedente capoverso; relativamente al primo mese di convezione, i comuni verseranno 2/12 della quota spettante entro la scadenza del secondo mese, a seguito di comunicazione del comune capofila di determinazione delle rispettive quote sulla base del primo stipendio erogato al Segretario Comunale.

Il Comune di Balangero comunicherà annualmente il saldo delle spese dovute da ogni comune, i quali provvederanno a versare a favore del comune capofila il saldo per l'anno precedente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Ad avvenuta comunicazione, i comuni provvederanno ad adeguare la quota spettante per l'anno sulla base delle spese relative al mese di novembre dell'anno precedente.

Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Art. 9 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede Convenzionata, provvederanno ad assicurare il servizio i Vice Segretari dei rispettivi Comuni, ove previsti dai rispettivi Statuti e nominati.

Qualora non fosse possibile ricorrere alla figura del Vice Segretario, le funzioni di Segretario della Convenzione verranno assunte da altro Segretario incaricato dalla Prefettura - UTG di Torino Ex Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco autorizzato dall'Ex Agenzia, eventualmente previa indicazione da parte del Sindaco del Comune capo Convenzione.

Il compenso spettante al Segretario incaricato e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza sono ripartiti tra i Comuni in base alle percentuali indicate all'art. 8.

Art. 10 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE - RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Balangero _____

Comune di Traves _____

Comune di Cantoira _____

Comune di Moransengo-Tonengo _____